

N. 658/2018 R.G.T.

N. 457/2019 REG. SENTENZE

N. 1244/2016 R.G. PM

N. \_\_\_\_\_ REG. ESECUZIONE

DEP. IN CANCELLERIA -

il 27.9.2019

N. \_\_\_\_\_ CAMP.PENALE

*Ricevuto avviso deposito sentenza da*

REDATA SCHEDA

P.M. il \_\_\_\_\_  
dal P.G. il \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_  
FUNZIONARIO

*estratto contumaciale notificato*  
il \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**SENTENZA**

ART. 544, 2° co. c.p.p.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE**

in persona del GIUDICE **Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO**, alla pubblica udienza del 13 settembre 2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

**SENTENZA**

nei confronti di:

**VENDITTI Vittorio** nato il 31.5.1966 a Gambatesa, ivi residente al vico I San Nicola n. 3 ;

**LIBERO PRESENTE**

## IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 595 comma 3 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiteratamente, comunicando con più persone, offendeva l'altrui reputazione avvalendosi di un mezzo di pubblicità.

In particolare, il VENDITTI realizzava e pubblicava sul blog dallo stesso gestito, denominate "Gambatesa WEB - La Voce fuori dal coro" avente indirizzo web "www.gambatesaweb.it", una serie di scritti (circa 20 articoli), tutti ispirati dal comune intento di gettare discredito sull'operato di Genovese Carmelina nella sua qualità di sindaco del comune di Gambatesa ed alcuni dei quali caratterizzati da un contenuto gravemente lesivo della reputazione della stessa GENOVESE Carmelina, nei cui confronti venivano utilizzate espressioni offensive e lesive del suo decoro e della sua reputazione. In particolare, tra i vari scritti, possono citarsi:

nell'articolo pubblicato il giorno 22 gennaio 2016, il VENDITTI pubblicava l'immagine di una "iena ridens" e, riferendosi ad un errore di battitura commesso dalla GENOVESE nella stesura di un'ordinanza, si chiedeva come facesse la GENOVESE "e non la iena probabilmente più ferrata in materia a vincere una causa se non sa nemmeno correggere i propri errori";

nell'articolo pubblicato il giorno 4.6.2016, il VENDITTI, riferendosi ad una situazione di mobbing" riguardante gli spazzini di Gambatesa, offendeva la reputazione della GENOVESE scrivendo che si aspettava che il suo "titolo di avvocata fosse vero e non unicamente frutto di anni persi all'università";

all'interno dell'articolo datato 8.6.2016 il VENDITTI GENOVESE di "complicità nella commissione di un reato, odioso come il mobbing"

nello scritto pubblicato il giorno 29.8.2016, intitolato "Gambatesa:

Amministrata da Caporali o da Pezzenti?" offendeva la GENOVESE

paragonandola ad una "gallina" e la definiva, nel corpo del testo, una "scema", opostrofandola come una persona intellettualmente limitata;

- nell'articolo pubblicato il giorno 23.1.2017 il VENDITTI, riportando la foto della denunciante, ne offendeva la reputazione definendola, nel titolo della pubblicazione, "Sta Fetente e Merd!", e la denigrava con le parole "quella si firma avvocata, ma evidentemente lo è delle cause perse, atteso che non sappia il significato dei termini che utilizza";

- nell'articolo datato 2.3.2017, il VENDITTI definiva la GENOVESE "zozzetta" e paragonava la "puttana" alla GENOVESE, dicendo che la prima conserva "la dignità che la fa assurgere al rango di Lavoratrice", mentre l'altra "scende a compromessi per

avere voti promettendo in cambio qualcosa che non è suo, qualcosa rubata a terzi che niente vogliono avere a che fare con certe compravendite”;

- all'interno dello scritto datato 6.3.2017, il VENDITTI definiva la GENOVESE “avvocata... dei cazzi suoi, dei suoi leccapiedi e di chi la foraggia per vivere perché diversamente, per quanto vale, sarebbe già morta e puzzerebbe, ne più ne meno di come puzza oggi la sua coscienza”.

**In Gambatesa (CB), dal 22.1.2016 al 21.6.2017 (date di pubblicazione degli articoli) e fino al 28.3.2018 dal momento che gli articoli sono tuttora visibili all'indirizzo web [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it).**

=o=o=o=o=o=o=o=o=

Con l'intervento del P.M.O, dr.ssa Sabrina SALE e del difensore della parte civile, sig.ra Carmelina Genovese, l'avv. Rosario LOSITO del Foro di CAMPOBASSO e, per l'imputato, avv. Stefano BRIENZA del Foro di CAMPOBASSO.

**Le parti hanno concluso così come segue:**

- **Il P.M chiede:** affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi alla pena di MESI 3 di RECLUSIONE ed € 250,00 di MULTA, con le attenuanti generiche e la continuazione;
- **La difesa della parte civile:** chiede la condanna alla pena di giustizia, con risarcimento danni per € 50.000,00 o per maggior o minor somma ritenuta congrua anche in via equitativa.
- **La difesa dell'imputato:** chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

## MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta, Venditti Vittorio è stato citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità (sito internet) (ex art. 595, co. 3 cp), per aver offeso la reputazione dell'Avvocato Carmelina Genovese

All'udienza dibattimentale dell'8 Febbraio 2019, dichiarata l'assenza dell'imputato libero (stante la ritualità della notifica e la nomina del difensore di fiducia nel processo) ed in presenza del procuratore della parte civile, controllata la regolare costituzione delle parti, il procuratore speciale dell'imputato chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato.

Nulla opponendo il PM e la parte civile, veniva ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero.

Alla successiva udienza del 13 Settembre 2019, stante la presenza dell'imputato libero, se ne revocava l'ordinanza dichiarativa dell'assenza e si procedeva alla discussione. IL PM, la parte civile e la difesa concludevano rispettivamente come da verbale in atti e il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.

\*\*\*\*\*

Le prove in atti supportano la prospettazione accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio: il tenore degli scritti pubblicati dall'imputato sul blog dallo stesso gestito denominato "*Gambatesa Web- La voce fuori dal coro*" con indirizzo web [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it) nel lungo lasso temporale di cui in accusa (ossia dal 22 Gennaio 2016 al 21 Giugno 2017) per il quale la parte civile ha sporto querela ha una portata esplicitamente e volutamente diffamatoria e non vi è dubbio sull'attribuibilità del fatto all'odierna imputato all'esito degli accertamenti svolti dalla Polizia Postale di Campobasso.

Sulla base degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e dello stesso tenore delle espressioni pubblicate sul blog di cui in accusa, i fatti di causa possono essere ricostruiti nel senso che si espone.

L'Avvocato Carmelina Genovese dal mese di Maggio del 2014 ha ricoperto l'ufficio di Sindaco del Comune di Gambatesa, Comune ove ella ha sempre vissuto con la sua famiglia (cfr. le denunce querele in atti).

Ella in data 18 Aprile del 2016 ha sporto una prima denuncia querela nella quale rilevava l'offensività, alla sua persona oltre che rispetto alla carica di Sindaco dalla medesima rivestita, da un articolo pubblicato sul blog di cui in accusa il 22 Gennaio 2016 nel quale, facendosi richiamo ad un errore di battitura contenuta in un'ordinanza sindacale firmata dal Sindaco, si accostava l'immagine della stessa a quella di una iena e si leggeva: "*la iena è più ferrata in materia della Sindaca...come fa questa (la Sindaca, non la iena, probabilmente più ferrata in materia) a vincere una causa se non sa nemmeno leggere i propri errori*". Nel prosieguo dell'articolo, poi, l'autore

attribuisce addirittura al presumibile acquisto di stupefacenti la ragione della rappresentata "ignoranza" ed "incapacità" della Sindaca.

Fin dalla prima denuncia querela, la Genovese, la quale rappresentava di essersi sentita profondamente vulnerata nella propria reputazione dal tenore di suddetto articolo (a causa del quale sarebbero state prese in giro dai coetanei perfino le due figlie, in particolare dal riferimento al consumo di stupefacenti da parte della madre), indicava il Venditti Vittorio come il titolare del blog e l'autore dell'articolo diffamatorio.

In data 1 Settembre del 2016, l'avvocato Carmelina Genovese sporgeva altra denuncia querela nella quale rappresentava che il 4 Giugno del 2016 sul blog già indicato era pubblicato un articolo dal titolo "Carmelina Genovese, che Sindaca" nel quale si rimarcava un fatto che quello stesso giorno era effettivamente accaduto presso il Comune di Gambatesa: Venditti Vittorio, il 4 Giugno del 2016, si era portato presso il Comune ed avrebbe voluto perorare le asserite umiliazioni sul posto di lavoro subite del sig. Donato Codaianni, presente anch'egli, dipendente di una ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana nel Comune di Gambatesa, ma la Genovese non aveva dato loro udienza.

Ebbene nell'articolo pubblicato sul blog di cui in accusa, si richiama direttamente l'episodio realmente accaduto in Comune –ossia la "*situazione di mobbing che gli spazzini di Gambatesa devono sopportare loro malgrado*", il che avvalorava la prospettazione accusatoria relativamente alla sicura attribuzione della paternità dell'articolo in capo all'odierno imputato.

Fatto sta che nel medesimo articolo l'autore dello stesso aggiunge, esprimendo denigrazione verso la laurea in giurisprudenza in realtà conseguita dall'Avvocato Genovese presso l'Università degli Studi di Firenze: "*mi aspettavo che il tuo titolo di avvocato fosse vero e non frutto di anni persi all'università...se questo è un insulto, sappi che è solo l'antipasto*", così sempre denigrando platealmente lo spessore professionale del Sindaco di Gambatesa e dimostrando, l'imputato, piena consapevolezza per la natura offensiva delle sue affermazioni ed, anzi, promettendo di continuare su quel tono.

In data 6 Giugno del 2016, in altro articolo sul medesimo blog, si accusava "*la vostra Sindaca di complicità in mobbing orizzontale*".

In data 8 Giugno del 2016 era pubblicato ancora sul citato blog altro articolo dal titolo "Lettera a Matteo Renzi" nel quale l'avvocato Genovese era accusata di "*complicità nella commissione di un reato odioso come il mobbing*".

Il 29 Agosto del 2016 veniva pubblicato sul blog di cui in accusa un articolo ("Gambatesa: Amministrata da Caporali o da Pezzenti?") nel quale l'autore dà della "scema" alla Carmelina Genovese e la taccia come "*Limitata*" (scrivendo: "*sei davvero limitata*") per poi proseguire

menzionando, ancora una volta, la vicenda di Donato Codaiani il quale, insieme proprio a Venditti Vittorio, il 4 Giugno del 2016, si era recato presso gli uffici del Comune di Gambatesa per dolersi del suo rapporto di lavoro presso un'impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana del Comune.

Il 21 Marzo del 2017 l'avvocato Carmelina Genovese ha sporto altra querela nella quale si è doluta, *in primis*, del fatto che in data 23 Gennaio 2017 Vittorio Venditti aveva pubblicato, sul blog *de quo loquitur*, un articolo dal titolo: "*quella: Come Parla Ben, Sta Fetent'E Merd!*", con riferimento alla stessa querelante tanto che lo stesso titolo è seguito da una fotografia del Sindaco del Comune di Gambatesa, nel corpo del quale si legge: "*quella..quella si firma avvocata, ma evidentemente lo è delle cause perse, atteso che non sappia il significato dei termini che utilizza*" con tono gravemente denigratorio, ancora una volta, della figura professionale della donna.

Nello stesso articolo l'autore, poi, continua a far riferimento all'episodio del 4 Giugno del 2016 allorquando lo stesso Venditti Vittorio venne cacciato dagli Uffici del Comune dalla odierna parte civile: "*se io fossi stato impulsivo, il quattro giugno scorso, quando lei mi ha cacciato dal municipio dimostrando davvero di sapere cosa significhi esser avvocato, anziché andarmene avrei dovuto buttarla fuori dal balcone, obbligando Gambatesa a tornare al voto.*"

Il che, ancora una volta, avvalora definitivamente la prospettazione accusatoria, ed in particolare, le indagini tecniche sulla titolarità del blog, quanto alla paternità dell'articolo in capo al Venditti Vittorio.

In un articolo del 27 Febbraio del 2017, poi, nell'articolo dal titolo "Sorvegliamo la lecceria", per la prima volta la parte civile viene indicata come "*la Zozzetta*", epiteto, questo, ad ogni evidenza, altamente e gravemente dispregiativo.

In data 2 Marzo del 2017 sempre sul citato blog viene pubblicato un articolo dal titolo "*Gambatesa: la coscienza di un'amministrazione municipale*" nel quale si continua ad attribuire al Sindaco l'epiteto di "*zozzetta*" per la sua "*sporczia fisica e morale*" e, addirittura, si paragona la parte civile, sempre definita "*zozzetta*" alla "*puttana*" sostenendosi che quest'ultimo termine sarebbe riduttivo per il Sindaco di Gambatesa. Si legge testualmente: "*l'Amministrazione Municipale ha per comandante la zozzetta..Chi sta assistendo ora a livello sindacale i vecchi spazzini mi ha suggerito di non chiamare puttana chi che sia, perché incorrerei nel reato di diffamazione; a questa Persona rispondo pubblicamente che mi sono posto il problema, non tanto per quel reato, quanto perché avrei detto il falso, assegnando una qualifica riduttiva al mio bersaglio. Se infatti la puttana si offre ai clienti e questi pagano dandole loro danaro, ma conservandole la dignità che comunque la fa assurgere al rango di lavoratrice, in questo caso ci troviamo di fronte a chi scende a compromessi per avere voti, promettendo in cambio qualcosa che*"

*non è suo, qualcosa rubata a terzi che niente vogliono avere a che fare con certe compravendite. E' questa la ragione per la quale a quella ho affibbiato il nome di "zozzetta"..Dunque, la "zozzetta" non ha nemmeno la dignità che le permetterebbe di mostrarsi in pubblico a testa alta".*

Dal tenore dell'articolo, risulta esplicito il ton gravemente diffamatorio stante il dispregio rivolto a "quella", ossia al Sindaco Donna del Comune di Gambatesa ripetutamente bersagliata negli articoli citati e sempre indicata come "quella".

Nell'articolo ultimo, addirittura, la parte civile viene considerata meno dignitosa della prostituta per il fatto che si lascerebbe andare ad una sorta di vendita della cosa pubblica per ottenere il voto dei cittadini. Ossia il più grave *vulnus* a chi ricopre l'ufficio di Sindaco di un Comune.

Il 6 Marzo del 2017 sempre sullo stesso blog compare un articolo dal titolo: "*Gambatesa: la zozzetta aumenta il costo dell'acqua ma lascia la monnezza per terra*" nel quale ormai è consueta la denominazione del Sindaco con l'epiteto gravemente diffamatorio, "la zozzetta". Nel corpo dell'articolo, ancora, si legge "*Ma quella si definisce avvocata, aggiungo io dei cazzi suoi, dei suoi leccapiedi e di chi la foraggia per vivere perché diversamente, per quanto vale, sarebbe già morta e puzzerebbe, né più né meno di come puzza oggi la sua coscienza*". Il che, nuovamente ed in toni sempre più coloriti si rimarca la presunta incapacità professionale della parte civile e la sua disonestà.

 Nello stesso atto di denuncia querela, utilizzabile ai fini del decidere per il rito attivato, l'avvocato Genovese aggiungeva dei particolari relativamente al contributo nel reato del sig. Salvatore Di maria, il quale avrebbe fornito al Venditti Vittorio, non vedente, il materiale fotografico per il blog e contribuirebbe alla diffusione degli scritti pubblicati sul blog "gambatesaweb" postandoli sulla propria pagina "Facebook" e arricchendoli con commenti parimenti diffamatori.

Nessun dubbio, dunque, alla luce del tenore stesso degli articoli pubblicati, sulla portata oggettivamente diffamatoria di tutti gli articoli di volta in volta citati e pubblicati sul blog "Gambatesaweb", così da avere una grave portata diffusiva.

\*\*\*\*\*

Il delitto di diffamazione è posto a presidio della reputazione dei soggetti passivi del reato, quale bene primario dotato di rango costituzionale (sancito dall'art. 3 Cost.) e identificabile nel valore intrinseco della dignità della persona, qualsiasi essa sia la sua manifestazione e percezione esteriore, in conformità ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico; in senso assolutamente conforme, la Suprema Corte ha ritenuto che "*Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva dell'identità personale, intesa come distorsione, alterazione,*

*travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l'offesa della reputazione dei soggetti medesimi.*" (Cass., n. 37383/2011).

Ciò detto, ai fini della configurazione del reato di diffamazione è necessario che, dal punto di vista dell'elemento materiale, l'azione criminosa sia tale da rendere probabile la messa in pericolo del bene giuridico tutelato (lesione, in quanto reato di pericolo), che il soggetto passivo sia assente al momento della consumazione del delitto e che l'offesa addebitata indiscutibilmente all'offeso (*"non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da un numero limitato di persone"* :cfr. *ex plurimis* Cass. Pen Sez V25 Febbraio 2011 n.7410 e Cass. Sez. V 6.5.2008 n. 18249) sia stata proferita alla presenza di almeno due persone.

Ne discende che il momento consumativo del reato in esame va individuato nella comunicazione dell'offesa alla seconda persona e che questi l'abbia percepita, potendosi ritenere lo stesso un delitto istantaneo.

*"In tema di diffamazione integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione o meno di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione nella communis opinio"* (cfr. Cass. Pen Sez V, 29.10.2008 n. 40359).

Così tratteggiata in termini generali la fattispecie delittuosa in esame, è evidente che la pubblicazione sul blog "gamabtesaweb" e la portata oggettivamente diffamatoria dei commenti (che tratteggiano la figura del Sindaco come persona ignorante e disonesta, al punto da conquistare i voti con promesse di favori addirittura etichettata come "zozzetta" e paragonata alle prostitute) integra gli estremi del reato in contestazione.

^^^

E' notorio infatti che il delitto di diffamazione sia un reato di pericolo e che sia sufficiente al perfezionamento dello stesso l'utilizzo di espressioni che, come quelle utilizzate nei ripetuti articoli pubblicati su un blog inserito in un sito internet all'esplicito scopo di ottenere la divulgazione massima delle denigrazioni, siano suscettibili di ledere la dignità e l'integrità del soggetto passivo. La nitidezza delle espressioni usate, l'alto dispregio contenuto nelle stesse modalità espressive (il Sindaco donna viene indicata come "quella" o, peggio, come "la zozzetta") ed il mezzo stesso utilizzato (articolo pubblicato sul un blog) avvalorano a maggior ragione la consapevolezza e la volontà da parte dell'autore del commento di ledere gravemente alla reputazione ed all'onorabilità dell'avvocato-sindaco.

*“Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di altro soggetto (Cass. Pen Sez. I 29.8.2001 n.32447); ed ancora, “in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare o scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone” (Cass. Pen Sez V, 13.10.2010n. 36602).*

Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, l'autore dei ripetuti articoli ha inserito gli stessi sul proprio sito internet con l'evidente consapevolezza e volontà di arrecare un *vulnus* all'onorabilità dell'avvocato-Sindaco ed, anzi, dato il mezzo utilizzato, con la volontà di una massima divulgazione .

Poi, il Di Maria Salvatore ha contribuito all'ulteriore divulgazione degli articoli, pubblicandoli sul proprio profilo Facebook ed aggiungendovi dei commenti personali.

*d* Sussiste, peraltro, nel caso di specie, anche l'aggravante dell'uso del mezzo di pubblicità di cui al comma III dell'articolo 595 c.p. in quanto *“La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook con l'attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all'art. 595, commi 2 e 3, c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall'ambito – più vasto ed eterogeneo – della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47 del 1948, ed in particolare, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13( cfr: Cassazione penale , sez. V , 23/01/2017 , n. 8482) .*

Né può essere, astrattamente, preso in considerazione l'argomento circa la veridicità o meno della notizia diffusa, stante l'utilizzo voluto da parte dell'autore degli articoli diffamatori di espressioni talmente esplicite offensive e volgari in sé (si pensi a la zozzetta) da travalicare qualsiasi limite di continenza e di mera critica .

Ragionando in termini di diffamazione, infatti, non è affatto, peraltro, onere dell'accusa provare la falsità della notizia denigratoria propalata.

La Pubblica Accusa deve dimostrare, come nel caso di specie, la sussistenza di una divulgazione di una notizia diffamatoria plausibile e non anche la falsità di siffatta notizia.

Ciò in quanto gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione riguardano la divulgazione a più persone di una notizia potenzialmente offensiva dell'altrui onore .

Il che rileva anche sotto il profilo del dolo: *“in tema di diffamazione l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa”* (cfr. Cass. Pen Sez V n.47973 del 7.10.2014).

Questo in astratto.

Con riferimento al caso di specie, invero, la difesa non ha neppure dedotto l'argomento circa la veridicità di quanto contenuto negli articoli di cui in accusa e la serietà dello spessore professionale ed umano della parte civile smentisce ogni congettura sulla, neppure ipotizzabile, verosimiglianza dei fatti diffamatori riferiti negli articoli gratuitamente diffamatori .

^^^

In base alle indagini effettuate dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Campobasso, ed avvalorate dalle consulenze della persona offesa a firma dell'ingegnere Maurizio Giacci , può essere superata l'argomentazione avanzata dalla difesa circa il preteso dubbio sulla commissione del fatto da parte dell'odierno imputato:

- il blog corrispondente all'indirizzo web [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it) risulta registrato a nome del Venditti Vittorio;
- l'imputato ha provveduto, con sua carta poteva, al pagamento dei servizi di hosting fornitigli dalla società Aruba concernenti la concessione dello spazio web necessario per pubblicare il blog;
- il responsabile del sito è “Vittorio Venditti”;
- le credenziali di amministrazione del sistema sono riferibili all'imputato così come anche alla sua utenza telefonica;
- i Carabinieri di Gambatesa, con nota del 23 Aprile del 2017, hanno riferito, all'esito di accertamenti richiesti da quest'Ufficio, che il blog [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it) “risulta essere gestito unicamente dal titolare Venditti Vittorio, il quale, affetto da cecità completa bilaterale, si avvale, per alcuni articoli web, di riproduzioni fotografiche fornite dal Di Maria Salvatore;
- ad identiche conclusione è pervenuto il consulente di parte della parte civile, ingegner Maurizio Giacci negli elaborati a sua firma.

Né vi è dubbio che sia stato proprio il Venditti Vittorio l'autore degli articoli diffamatori anche per il fatto che negli stessi articoli pubblicati dal 4 Giugno del 2016 in poi l'autore fa diretto riferimento all'episodio in cui, in quella data, egli stesso si era recato presso gli Uffici del Comune di

Gambatesa ed era stato cacciato dal Sindaco. E siffatto episodio è stato riferito nelle varie querele dal Sindaco Genevose avere avuto come protagonista il Venditti Vittorio in persona.

Pertanto, in data 12 Maggio del 2018 il Gip presso questo Tribunale ha accolto la richiesta del PM di sequestro preventivo ed oscuramento del blog dal titolo "Gambatesaweb-la voce fuori dal coro" avente indirizzo web [www.gambatesaweb.it](http://www.gambatesaweb.it), rilevando come il blog in argomento non si appartenesse ad alcuna testata giornalistica regolarmente iscritta nel registro presso il Tribunale delle imprese (Cassazione Penale Sezioni Unite 31022/15) e che, pertanto, sussistendo il *fumus* del reato di diffamazione ed il *periculum* di ulteriore divulgazione degli articoli diffamatori, il sequestro e l'oscuramento del sito costituivano l'unico mezzo per evitare l'ulteriore pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato (Cassazione Penale Sezione III 29/9/2009 n. 49437).

A conclusione del processo, dunque, consegue, all'accertamento del reato la confisca ed il definitivo oscuramento del blog.

^^^

Quanto alla posizione del Di Maria Salvatore, vanno trasmessi gli atti alla Procura competente per valutare il suo effettivo contributo ai fatti.

E' notorio infatti che Facebook avendo sede in America ove la diffamazione non è di rilievo penale, non fornisce l'indirizzo IP per risalire all'autore di un post o di un commento .

Tuttavia la eventuale riconducibilità di un profilo Facebook ad una persona possono essere da spunto ad indagini sul reale utilizzatore del profilo e sull'utenza telefonica associata al profilo potendosi risalire , a ritroso, all'utilizzatore dal procedimento di validazione Facebook

^^^

*Quoad* poenam, soppesata la serietà del fatto commesso dal Venditti Vittorio e valutati tutti i parametri di cui all'articolo 133 c.p., si stima equo,

previo riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alle contestata aggravante di cui al comma III dell'articolo 595 cp(stante la necessità di adeguare la pena alla concreta entità del fatto, l'assenza di precedenti a carico dell'imputato ),

riconoscere come pena base quella di mesi quattro di reclusione ( considerandosi la gravità dei comportamenti diffamatori e l'elevato grado di diffusività del mezzo utilizzato nonché la reiterazione nel tempo del reato),

aumentata, per la continuazione, fino a mesi quattro e giorni quindici di reclusione

e poi diminuita, per il rito abbreviato attivato, fino a quella, finale, di mesi tre di reclusione.

Consegue la condanna dell' imputato al pagamento delle spese processuali.

Stante l'assenza di precedenti a carico del prevenuto e ben potendosi ritenere che il medesimo si asterrà dal futuro delinquere va concessa la sospensione condizionale della pena al Venditti Vittorio .

~

L'imputato va altresì condannato al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile, sia pure da liquidarsi in separata sede stante la mancanza di prova, allo stato, del relativo preciso ammontare oltre che alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio nell'ammontare indicato in dispositivo.

Ai sensi dell'articolo 240 cp, va ordinata la confisca ed il definitivo oscuramento del blog in sequestro

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**

Visto l'art. 442 533, 535 cpp

dichiara Venditti Vittorio colpevole del reato, continuato, ascrittogli e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuzione processuale, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede la sospensione condizionale della pena.

Letto l'articolo 538 cpp.

condanna Venditti Vittorio al risarcimento del danno, da liquidarsi per intero in separata sede, in favore della costituita parte civile nonché al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano nell'importo di € 1.300,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% come per legge.

Letto l'articolo 240 c.p.,

ordina la confisca e l'oscuramento del sito in sequestro.

Trasmette gli atti al PM in ordine alla posizione di Di Maria Salvatore.

Campobasso, li 13.9.2019

Il Giudice

Roberta D'Onofrio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D. SSA ANGIOLA COCCHIARELLA

Depositato in Cancelleria U

27/9/19



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D. SSA ANGIOLA COCCHIARELLA